

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

58.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONI

INDICE	PAG.	
Sostituzioni:		
PRESIDENTE	775	
Disegno di legge (Seguito della discussione):		
Finanziamento per l'edilizia degli istituti di prevenzione e di pena (3466)	776	CATALDO e SCUTARI: Modificazioni ed integrazioni alla legge 28 febbraio 1967, n. 126, riguardante provvedimenti per completare il risanamento dei rioni « Sassi » di Matera e per la loro tutela storico-artistica (1241)
PRESIDENTE	776, 782, 784, 786	786
AMODEI	778	PRESIDENTE
CARRA	779, 784	786, 787, 789
DI NARDO RAFFAELE	779	CALVETTI, <i>Relatore</i>
FULCI	779	786, 788
PADULA, <i>Relatore</i>	780	SCUTARI
RUSSO VINCENZO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	782, 785	789
TODROS	776	RUSSO VINCENZO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione):		787, 789
Modifiche alla legge 28 febbraio 1967, n. 126, per il risanamento dei rioni « Sassi » di Matera (3120);		TANTALO
TANTALO: Modificazioni ed integrazioni alla legge 28 febbraio 1967, n. 126, riguardante provvedimenti per completare il risanamento dei rioni Sassi di Matera e per la loro tutela storico-artistica (753);		789

La seduta comincia alle 9,45.

CALVETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Tantalo e Scutari sostituiscono per la seduta odierna rispettivamente i deputati Terranova e Busetto.

Seguito della discussione del disegno di legge: Finanziamento per l'edilizia degli istituti di prevenzione e di pena (3466).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Finanziamento per l'edilizia degli istituti di prevenzione e di pena ».

Come i colleghi ricordano, nelle precedenti sedute l'onorevole Padula ha svolto la relazione su questo disegno di legge; dichiaro ora aperta la discussione sulle linee generali.

TODROS. Il disegno di legge n. 3466 sull'ordinamento penitenziario non affronta in maniera soddisfacente tutti i problemi relativi al settore, rendendo così evidente l'esigenza di avviare lo studio di nuovi criteri cui uniformare il trattamento dei detenuti, onde adeguare la legislazione italiana ai progressi che in molti paesi del mondo sono stati compiuti in questo campo.

Obiettivo fondamentale della normativa relativa al settore è il reinserimento del condannato nella vita sociale attraverso un'opera di rieducazione e di recupero della quale l'edilizia carceraria può essere considerata strumento essenziale. Questo aspetto è già stato posto in evidenza dall'onorevole Padula nella sua relazione nella quale, tra l'altro, egli osserva come lo stato dell'edilizia carceraria nel nostro paese sia semplicemente drammatico, come ben sa del resto chi, come me, ha trascorso mesi ed anni nelle carceri italiane. È incontestabile infatti che nei venticinque anni trascorsi dalla Liberazione non siano stati apportati ammodernamenti degni di nota agli istituti di pena esistenti in Italia, ed a questo proposito invito i colleghi ad andare a vedere un film uscito da pochi giorni il quale, insieme con le trasmissioni televisive dedicate al tema, rende con molto realismo la situazione di cui ci stiamo occupando.

Vorrei ora citare qualche dato: dei seicentocinquanta carceri mandamentali e dei duecentocinquanta istituti di prevenzione in esercizio, circa centottanta sono stati ricavati da trasformazioni di vecchi edifici aventi originariamente tutt'altra funzione, come castelli e conventi. Con lo stanziamento di dodici miliardi stabilito nel 1959, integrato nel 1967 da un'ulteriore somma di sette miliardi, sono stati realizzate poche opere a causa di una serie di ritardi e di intralci burocratici. Le enormi difficoltà connesse alla costruzione di nuovi e moderni istituti di pena rischiano pertanto di dilazionare nel tempo la soluzione del

problema e di vanificare molte delle innovazioni che il Parlamento si accinge ad introdurre nell'ordinamento carcerario, e gran parte del contenuto di alcune riforme (come ad esempio quella del codice di procedura penale) attualmente in corso di esame presso i due rami del Parlamento.

A questo punto dovremmo domandarci se il provvedimento sottoposto alla nostra attenzione abbia un contenuto esclusivamente finanziario, o se, al contrario, esso risponda ai bisogni reali del paese e tenda quindi a conseguire, anche solo parzialmente, i fini che la legge sull'ordinamento carcerario si propone. Debbo dire che non concordo con il relatore il quale, riferendosi allo stanziamento di diciannove miliardi concesso in passato, sostiene la validità, sia pure parziale, del presente provvedimento, ritenendolo in grado, per la sua straordinarietà, di apportare radicali mutamenti alla situazione attuale. Ancora una volta siamo di fronte ad un grave problema che il Governo affronta con una « leggina » di pochi articoli, che crea le premesse per lasciare tutto come prima. Diceva bene il Relatore che non si può procedere ad un intervento pluriennale, così come previsto dal disegno di legge che reca finanziamenti per sei anni, senza la determinazione del fabbisogno globale in relazione alla trasformazione degli istituti carcerari che si intende raggiungere, senza un piano di utilizzazione delle somme, senza la previa decisione del tipo di strutture da creare e la scelta di quali opere eseguire per prime. Ci muoviamo, come sempre, con una improvvisazione legislativa che non fa certo onore ad un Paese che vuole essere moderno e progredito.

Le ultime indagini cui si può fare riferimento circa la situazione delle carceri italiane risalgono al 1948-1950; da allora, se si esclude un'inchiesta sommaria condotta da parlamentari, non c'è altro su cui poter basarsi: ecco come si affrontano i problemi del nostro Paese!

Con queste premesse, è prevedibile il frazionamento delle spese in tanti interventi minori, magari necessari ma che vanificheranno ogni tentativo di ristrutturazione, rendendo ancora più gravi i problemi esistenti. Sono anche prevedibili dei ritardi nell'impiego dei fondi (conseguenti a questa mancanza di visione generale) altrettanto gravi che nel passato, e tali da rendere esigui — a causa dell'aumento dei costi nel settore — questi fondi già ora insufficienti. Si procederà a spese per opere edilizie che dovranno essere poi abbandonate. Mi rifaccio a questo proposito al caso

della mia città, Torino, che è tipico. A Torino esiste un carcere in pieno centro, in corso Vittorio, a pochi metri dalla stazione di Porta Nuova. Il piano regolatore prevede per l'area su cui sorge il carcere la creazione di un grande parco pubblico e il centro direzionale della città. Ebbene, nonostante che questo piano sia ormai valido da dodici anni, si sono spese centinaia di milioni per la ristrutturazione del carcere, e, mentre erano in corso le trattative tra il comune ed il Ministero di grazia e giustizia per il trasferimento del carcere stesso, si sono spesi altri duecento milioni per riparare i guasti provocati dalla sommossa di due anni fa. Il lavoro condotto, mediante trattative, per lo spostamento del carcere è poi risultato inutile, non tanto per mancanza di volontà da parte del comune (disposto anche ad integrare con propri fondi le somme necessarie alla costruzione del nuovo penitenziario, così come era necessario per il trasferimento) ma piuttosto perché il Ministero suddetto non ha voluto concretizzare le trattative, avendo l'intenzione di destinare le aree, che nel piano dovevano essere utilizzate per verde attrezzato, a terreno edificabile, sfruttabile al massimo per conseguire i più alti prezzi che il mercato consente.

A questo punto è chiaro che, dal momento che ci vorranno anni per progettare, trasferire, costruire i nuovi edifici, si continueranno a spendere — o meglio a sperperare — centinaia di milioni per riattivare quelli vecchi, che sono destinati ad essere abbandonati.

A parte il fatto che alcune previsioni di spesa fatte nella relazione dell'onorevole Padula non trovano riscontro in quelle fornite dal Ministero di grazia e giustizia, possiamo fissare, in media, il costo di un posto-letto nell'edilizia carceraria a 8-9 milioni. Ora si prevede la costruzione di 18 case penali nuove, una per ogni regione, almeno con cinquecento posti ciascuna, che sono già insufficienti e al disotto delle reali esigenze. Avremo così un totale di novemila posti-letto, e quindi, in base al costo di un posto-letto, arriveremo ad assorbire quasi interamente lo stanziamento previsto dal provvedimento. È chiaro pertanto che i 40 miliardi di cui è prevista a tal fine la spesa nella relazione dell'onorevole Padula sono inferiori del cinquanta per cento al fabbisogno, per cui si manifesterà l'esigenza di un'integrazione dei fondi per ultimare le opere iniziate.

Se queste sono le necessità finanziarie per quanto riguarda la costruzione di nuovi stabilimenti penitenziari, verranno a cadere tutte le altre previsioni, relative ai manicomi giu-

diziari, alle scuole di formazione del personale carcerario, alle case di rieducazione, alla ristrutturazione delle carceri esistenti.

Venendo ad esaminare ora più da vicino gli articoli del disegno di legge, noi intendiamo proporre alcune concrete indicazioni. In primo luogo riteniamo necessario stabilire nel provvedimento una distinzione tra i fondi destinati all'ammodernamento degli edifici esistenti e quelli che si dovranno utilizzare per la realizzazione di nuove opere: ciò naturalmente al fine di evitare che quasi tutto lo stanziamento sia speso per il riadattamento di vecchi edifici a danno della ristrutturazione dell'edilizia carceraria.

In secondo luogo vorremmo che si costituisse un gruppo specializzato per la progettazione dei nuovi edifici, che si avvalga di diverse esperienze e proceda all'aggiornamento continuo dei risultati sulla base dei progressi realizzati nel settore. Occorre insomma evitare che l'intervento si frazioni in mille rivoli e si affidino incarichi clientelari in un campo in cui non esistono specialisti né esperienze nell'ambito nazionale, e che di conseguenza è soggetto a rischi e ad improvvisazioni. In questo senso concordo con il Relatore Padula quando avanzava dubbi sull'efficienza degli appalti-concorso, che non possono dare alcuna garanzia di sufficiente serietà e di conoscenza dei problemi nella progettazione.

RUSSO VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vorrei dei chiarimenti a proposito di quanto diceva sulla costituzione di un gruppo specializzato nel campo della progettazione...

TODROS. Volevo dire che in Italia non esistono professionisti specializzati nel campo della progettazione nel settore dell'edilizia carceraria. Occorrerebbe quindi creare un gruppo che abbia la possibilità di lavorare continuamente per specializzarsi in questo settore, in cui c'è ancora tutto da fare. In questo modo si formerebbe una anche minima *équipe* composta da urbanisti, architetti, psicologi, giuristi, capaci di impostare il problema in maniera organica. Se invece vengano conferiti agli ingegneri incarichi diversi (che normalmente nel nostro paese sono sempre attribuiti in forma clientelare) si cade nella improvvisazione, in quanto il professionista che riceve l'incarico si occupa contemporaneamente di molti altri problemi e quindi non può conseguire alcuna specializzazione relativa agli incarichi di cui si tratta.

Nutro inoltre molti dubbi sull'affermazione secondo la quale l'appalto-concorso offrirebbe garanzie di serietà e di esatta cognizione dei problemi: infatti, questo tipo di gara tende ad assicurare il massimo profitto all'impresa appaltatrice: la progettazione che è alla base dell'appalto è diretta a tale scopo e non al fine di realizzare edifici che, per la delicatezza e la complessità del compito cui debbono assolvere, richiedono l'apporto di vari specialisti e non semplicemente dell'architetto incaricato di dare ad essi una forma razionale o di distribuirne i volumi.

Noi proponiamo inoltre che siano poste in essere misure idonee al rapido reperimento delle aree necessarie per la costruzione dei nuovi istituti: trattandosi di opere pubbliche, naturalmente dovrà essere applicata la legge n. 865 di quest'anno. È chiaro però che, se nelle previsioni dei piani regolatori, gli edifici in questione non vengano considerati opere pubbliche (e siamo qui dinanzi ad un problema di decisione a livello regionale, non comunale), la legge n. 865 non potrà essere applicata: sarebbe quindi opportuno, qualora le opere pubbliche in questione non fossero previste negli strumenti urbanistici, emendare il testo del disegno di legge richiamando in qualsiasi caso l'applicazione delle norme relative all'esproprio di cui alla stessa legge n. 865 e stabilendo che l'indennizzo dovrà essere calcolato in base al valore agricolo medio.

Proponiamo ancora l'introduzione di procedure rapide per l'approvazione dei progetti: il relatore ha infatti osservato come parte dei fondi stanziati con precedenti leggi sia rimasta inutilizzata proprio a causa della prolissità delle procedure e dell'intervento di più Ministeri, oltre che per una serie di circostanze che hanno impedito l'immediata utilizzazione dei fondi stessi.

Solleciti inoltre il conseguimento di rapidi accordi con gli enti locali per la utilizzazione di aree centralissime occupate oggi in molte città da istituti carcerari, in modo da permettere la ristrutturazione di importanti centri urbani, evitando nel contempo di gravare eccessivamente la situazione finanziaria dei comuni ponendo a carico di questi il costo di un'opera che dovrebbe invece risultare a carico dello Stato.

In particolar modo, poi, auspichiamo che sia impedita l'utilizzazione dei fondi stanziati a beneficio di istituti di pena situati nelle isole ed in possesso di caratteristiche tali che nel tempo dovranno essere abbandonati, in quanto non rispondenti più alle nuove esigenze poste alla base di un moderno ordinamento

penitenziario. Anche l'onorevole Padula ha sviluppato questo aspetto del distacco tra detenuti e collettività, tra detenuti e rispettive famiglie, ed il tema delle difficoltà relative al raggiungimento degli istituti stessi, data la mancanza di mezzi di comunicazione. Inoltre il relatore, invocando il rispetto della Costituzione, ha sollecitato l'attribuzione di un « volto umano » al nostro ordinamento carcerario, onde consentire il recupero di migliaia di persone, vittime in parte di una società che, per le sue stesse caratteristiche, purtroppo appare come una fabbrica di delinquenti.

Concludo ribadendo la nostra sensibilità nei confronti di questo grave problema: sensibilità che il Governo invece non ha manifestato, sottoponendo alla nostra attenzione — in un momento in cui nel paese si stanno compiendo dei progressi in questo campo — un testo che non affronta il tema in maniera organica per i motivi già illustrati, ed in parte condivisi anche dal relatore.

AMODEI. L'appunto principale che può essere mosso a questo disegno di legge è che esso ha una natura esclusivamente finanziaria e non tenta minimamente di qualificare la spesa che comporta alla luce del nuovo ruolo che l'edilizia carceraria e l'ordinamento penitenziario nel suo complesso dovrebbero rivestire in Italia.

Se riflettiamo sul fatto che nel nostro paese la determinazione del fabbisogno degli istituti di pena è strettamente connessa ad una situazione assurda, per cui i detenuti in attesa di giudizio sono più numerosi di coloro che stanno scontando la pena, evidentemente ci rendiamo conto che uno stanziamento tendente unicamente a soddisfare le esigenze derivanti da questo stato di fatto contribuirebbe, in misura determinante, a pregiudicare una moderna impostazione del nostro sistema giudiziario. Quando inoltre si pensi che nel suo complesso l'istituzione carceraria (come molte altre) è strutturata secondo criteri che impediscono il raggiungimento dei suoi peculiari obiettivi, appare evidente che un disegno di legge che preveda, puramente e semplicemente, uno stanziamento privo di giustificazione non può assolutamente essere considerato soddisfacente: per cui, pur considerando ragionevoli le proposte avanzate dal collega Todros allo scopo di rendere maggiormente funzionale il sistema penitenziario italiano, riterrei opportuno operare anche nel senso di qualificare la spesa che il disegno di legge comporta, in quanto, a mio avviso, è assurdo rinviare al momento della progettazione la

definizione di parametri e l'acquisizione di elementi che, pur essendo già emersi a livello sociale, non sono però ancora stati recepiti a livello legislativo.

FULCI. Vorrei brevemente far rilevare agli onorevoli colleghi che, a mio avviso, occorre innanzitutto operare affinché le somme stanziare a favore del settore dell'edilizia carceraria non siano utilizzate ad esclusivo beneficio di edifici ormai vetusti, di cui sia impossibile un razionale riattamento. Non condivido inoltre le osservazioni dell'onorevole Todros in merito alla specializzazione dei progettisti. Ricordando infatti la mia esperienza relativa al carcere giudiziario di Messina, e all'istituto di pena per minorenni presso il manicomio criminale di Barcellona, posso affermare che, pur essendo privo di specializzazione, ho potuto svolgere discretamente il mio lavoro, insieme con altri colleghi nelle mie stesse condizioni professionali.

Penso invece che sia necessario bandire dei concorsi (non appalti-concorso, perché questi finiscono con l'essere indirizzati secondo le idee e gli interessi degli appaltatori) tra liberi professionisti, in modo che, attraverso gli studi che emergono da tali concorsi, si venga gradatamente a formare un gruppo di specialisti nel campo della progettazione delle carceri giudiziarie. Del resto la medesima cosa la possiamo osservare già oggi nel settore dell'edilizia ospedaliera, dove opera un corpo di ingegneri specializzati che svolgono lodevolmente i propri compiti.

CARRA. Già dalla relazione dell'onorevole Padula sono emerse indicazioni che hanno consentito l'ampliamento del dibattito — rispetto a quello piuttosto ristretto di un semplice finanziamento — a considerazioni più generali, relative alle garanzie sull'utilizzazione delle somme stanziare, garanzie da darsi al Parlamento e quindi al paese.

Tale garanzia dovrà consistere nel provvedere a una utilizzazione dei fondi che sia la più confacente possibile a un'edilizia carceraria di tipo moderno: a questo fine è necessario l'impiego di tecnici specializzati, e non solo di ingegneri o architetti, ma anche di psicologi, giuristi, e di tutti coloro che possano, con la propria specifica preparazione, contribuire ad una più funzionale utilizzazione della struttura edificata.

È inoltre indispensabile porre in essere norme efficaci per consentire agli enti locali di collaborare con la pubblica amministrazione per quanto riguarda l'utilizzazione del-

le somme stanziare. Innanzitutto, si deve dare la possibilità di destinare agli stabilimenti carcerari le aree esterne al centro abitato o comunque quelle che risultino a tal fine necessarie. In secondo luogo, si devono rendere più accessibili agli enti locali le permute che potrebbero essere necessarie in queste circostanze. Attualmente, infatti, data la limitatezza delle disponibilità finanziarie e il tipo di valutazione che viene fatto per gli immobili, le amministrazioni locali non possono accettare le condizioni poste per le permute, mentre sarebbe opportuno tener maggiormente presenti gli interessi delle collettività che, mediante l'utilizzazione degli immobili da abbandonarsi, potrebbero essere dotate dei necessari servizi civili.

Voglio poi sottolineare che la Commissione si è mostrata favorevole ad ampliare la visuale del disegno di legge, introducendo emendamenti diretti a stabilire un maggiore collegamento tra l'amministrazione dei lavori pubblici e quella della giustizia circa la realizzazione dei nuovi edifici. Non so se un eventuale esame del disegno di legge sotto questo aspetto richiederebbe la sua assegnazione alle Commissioni riunite lavori pubblici e giustizia: probabilmente la nostra commissione potrebbe conservare la competenza esclusiva prevedendo nel provvedimento organi che operino con il parere vincolante dell'amministrazione di grazia e giustizia per quanto riguarda la predisposizione dei progetti e la esecuzione delle opere. Mi pare, comunque, che noi dovremmo far sì che questo provvedimento — magari con opportuni emendamenti — costituisca una legge-quadro per l'edilizia carceraria: per il momento si stanzi un primo finanziamento, ma sin da ora si indichino linee di programma offrendo così concrete possibilità per una più efficace politica del settore.

Nel concludere, mi dichiaro d'accordo sulla relazione svolta dall'onorevole Padula, che anzi ringrazio per essersi mostrato disponibile ad eventuali modifiche del provvedimento, e, concordando anche con le osservazioni fatte dal collega Todros, desidero sollecitare il Governo a mostrarsi disponibile e ad affiancare con la necessaria collaborazione la Commissione nel lavoro che svolgerà per rendere più ampio ed efficace questo disegno di legge, naturalmente fermi restando gli stanziamenti previsti, che sappiamo per il momento non poter essere aumentati.

DI NARDO RAFFAELE. Le condizioni delle case di pena sono quelle che il Relatore

e l'onorevole Todros in particolare ci hanno illustrato; noi tutti del resto le conosciamo, e sappiamo del disagio che in esse patiscono i detenuti: cosa che certo non facilita il loro reinserimento in società.

Ma più che su questa situazione, ampiamente nota, desidero soffermarmi su due punti che ritengo importanti. Innanzitutto devo sottolineare l'esigenza di dare la precedenza alla realizzazione di nuovi edifici carcerari: non vorrei infatti che i fondi stanziati fossero quasi tutti impiegati per il riassetto, sia pure indispensabile, delle vecchie case di pena. È necessario invece costruire degli stabilimenti carcerari moderni, affidandone la progettazione (e in ciò concordo con quanto detto dall'onorevole Todros) non solo ad architetti ed ingegneri, ma anche ad un più vasto gruppo di esperti che in quest'opera possano tener conto delle esigenze umane e sociali dei detenuti e quindi di tutto ciò che può influire positivamente su di essi.

Dobbiamo inoltre fare in modo che le nuove case di pena vengano realizzate in zone decentrate.

L'altro aspetto importante (che riprendo dal collega Carra) concerne, a mio giudizio, il coordinamento indispensabile tra gli enti locali ed il Ministero dei lavori pubblici sia per quanto riguarda la permuta delle aree site all'estrema periferia della città, sia per quanto riguarda gli stanziamenti, ed in generale tutti gli elementi connessi alla realizzazione delle opere di cui si tratta.

Concludo quindi queste mie brevi osservazioni dichiarando di non essere d'accordo con coloro che considerano la nostra società una fabbrica di delinquenza: infatti le manifestazioni di violenza ed i comportamenti asociali che spesso turbano la nostra comunità rappresentano purtroppo il prezzo che il nostro popolo deve pagare alla libertà che ha saputo conquistare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali del provvedimento.

PADULA, Relatore. Ringrazio i colleghi per aver accolto — nelle linee generali — gli intenti di fondo del disegno di legge e le osservazioni che mi sono permesso di svolgere nella relazione. Risponderò nell'ordine ai colleghi intervenuti, riservandomi, qualora venissero presentati degli emendamenti, di approfondire in sede di esame degli stessi i singoli aspetti del problema.

Ho già affermato che non è possibile contestare il carattere parziale dei finanziamenti concessi a favore del settore dell'edilizia carceraria, e mi sono fatto carico, nella relazione, di citare le richieste avanzate dal Ministero di grazia e giustizia per il complesso delle esigenze carcerarie del paese, indicando a tale proposito la somma di duecentocinquanta miliardi. Il finanziamento di soli cento miliardi, ripartito in sei anni, considerata anche la prevedibile lievitazione dei prezzi, induce a valutare la copertura del fabbisogno, assicurata da questo disegno di legge, nella misura del trenta per cento delle reali esigenze.

Per quanto attiene alla ripartizione della spesa, credo di aver chiarito che questo finanziamento non riguarda assolutamente i carceri mandamentali, che sono di competenza dei comuni e che il Ministero di grazia e giustizia ed il Parlamento tenderebbero ad abolire (impresa difficile, questa, perché talvolta per un malinteso senso di prestigio il carcere è considerato una sorta di appendice della pretura, per cui le amministrazioni locali temono che la sua abolizione rappresenti il primo passo verso la soppressione di questa). In ogni caso, sono dell'avviso di sopprimere la pretura, ma non riesco ad immaginare cosa accadrebbe se si verificasse un'eventualità del genere.

Il calcolo dell'onorevole Todros relativo alla capienza degli istituti di pena è esatto, ma egli ha usato dei parametri di valore massimo. Infatti, un istituto di pena non può ospitare più di cinquecento unità, ma questo numero costituisce un limite e non una regola: per cui, moltiplicando cinquecento per diciotto (il numero delle case penali) si ottiene un totale di novemila posti pari, in pratica, al fabbisogno attuale. Infatti, noi abbiamo ventimila detenuti, dei quali più della metà sono in attesa di giudizio; quindi, se gli istituti di pena avessero oggi una capienza di novemila unità, noi disporremmo di numerosi posti liberi, in quanto nelle case di pena non sono presenti novemila detenuti. Come ripeto, il calcolo dell'onorevole Todros dà un risultato sproporzionato alle effettive esigenze delle diciotto case penali che dovranno essere costruite e perciò lo stanziamento di quaranta miliardi ad esse destinato rappresenta una percentuale superiore a quella del cinquanta per cento indicato dal collega.

Debbo inoltre rendere noto che il Ministero di grazia e giustizia, come mi è stato comunicato più di una volta, desidera riservarsi in sede amministrativa una certa libertà di manovra delle somme stanziare. Indubbiamente,

il rischio che una parte notevole di queste possa essere utilizzata per il rimodernamento ed il riattamento di vecchi edifici fatiscenti esiste: tuttavia non so in che modo lo si possa eludere. L'unica possibilità consisterebbe nel fissare rigorosamente una certa somma da destinare al riammodernamento degli immobili: ma se adottassimo questo criterio, noi destineremmo una quota dei fondi stanziati al raggiungimento di un fine che, al contrario, non desideriamo conseguire.

Inoltre, qualora il Governo lo ritenesse opportuno, potremmo inserire all'articolo 4 un emendamento (già introdotto del resto in altre leggi che comportano spese pluriennali) tendente ad affiancare ad organi amministrativi una commissione interparlamentare avente funzioni meramente consultive, la quale possa essere ascoltata in ordine all'approvazione del programma dei lavori.

Anche per quanto riguarda poi le permute con i comuni, le osservazioni dei colleghi Todros e Carra circa la vanificazione della legge n. 696, vanificazione avvenuta nel momento in cui il Ministero di grazia e giustizia si è messo in concorrenza con i comuni e con il Ministero dei lavori pubblici, sono esatte; se mi è consentito, desidero rilevare che l'ufficio tecnico erariale attribuisce alle aree delle valutazioni troppo elevate per i comuni, basate cioè non sulla attuale destinazione delle aree stesse, ma sulla loro possibilità edificatoria, come se i terreni fossero offerti sul libero mercato, il che conferisce ad essi un valore enorme, impedendo quindi ai comuni di accedere alle permute. Non so come in sede legislativa si possa ovviare a questo inconveniente: praticamente, a tal fine, l'amministrazione finanziaria dovrebbe abbandonare questo criterio, la cui applicazione paralizza una larga quota di patrimonio. Questa osservazione non è valida solo per il settore dell'edilizia penitenziaria, ma soprattutto per quello dell'edilizia militare: a quest'ultima va imputata, infatti, più che alla prima, la responsabilità della sussistenza, nel centro storico di varie città, di vecchi edifici fatiscenti che non è possibile ancora acquisire al patrimonio del comune perché il Ministero della difesa è in grado di ottenere dall'amministrazione finanziaria delle valutazioni che i comuni non possono assolutamente accettare.

La parte più delicata dell'intervento del collega Todros mi sembra quella relativa al sistema di progettazione e di appalto. Anche il collega Fulci si è intrattenuto su questo argomento, prospettando la possibilità della formazione di una specie di albo di professionisti specializzati e qualificati nel settore del-

l'edilizia carceraria. Ciò appare un criterio valido; però, non essendoci ancora delle precise esperienze in questo campo, ritengo rischioso inserire nella legge dei criteri rigidi a questo proposito.

In effetti il Ministero di grazia e giustizia potrebbe servirsi in tale settore di istituti specializzati; ad esempio l'ISES, che avrebbe dovuto costituire un organismo sperimentale nel campo di edilizia pubblica sociale, considerando quest'ultima in una visione più ampia, potrebbe anche predisporre una serie di progetti del genere. Personalmente poi sono dell'avviso che proprio nel campo della progettazione dovrebbe realizzarsi la massima collaborazione con gli enti locali, che probabilmente sono i più qualificati a fornire materialmente i progetti e a dare indicazioni per la localizzazione degli istituti penitenziari nel quadro degli strumenti urbanistici.

Comunque non vedo (e pregherei quindi il collega Todros di voler eventualmente formulare un preciso emendamento) come si possa formalmente recepire in sede legislativa questa esigenza, se non sottolineandone la validità sul piano delle indicazioni dei metodi amministrativi, che per altro restano poi affidati al prudente criterio amministrativo del Governo.

Come relatore, devo poi ribadire l'opportunità che nel provvedimento sia mantenuto il riferimento alla legge n. 696, anche se il Ministero di grazia e giustizia ha espresso perplessità in proposito e il Governo intende utilizzare le somme non secondo questo orientamento.

Il Governo ritiene infatti che tutti i cento miliardi stanziati debbano essere destinati alla costruzione di nuovi istituti carcerari, senza tener conto di situazioni del tipo di quelle di Roma, Napoli, Torino, Milano, perché per affrontarle bisognerebbe utilizzare quasi interamente la somma stanziata. Anzi, se si volessero prendere in considerazione quelle esigenze urbanistiche di cui parlavano alcuni colleghi, o pensare ad esempio al trasferimento delle carceri di Poggioreale a Napoli, o affrontare i problemi di San Vittore, di Regina Coeli, dell'Ucciardone e così via, probabilmente non basterebbero cento miliardi.

Sono quindi, come ripeto, favorevole a lasciare nel provvedimento un semplice riferimento alla legge suddetta, senza quantificare nessuna spesa e senza fare ulteriori precisazioni, sapendo che è in sede amministrativa che si dovrà valutare se esistono in concreto situazioni che possono essere affrontate con

questo strumento. Si lascerà così aperta la possibilità di risolvere eventuali singole situazioni, come è avvenuto nel passato: basta ricordare il caso della legge n. 696 che, ideata per Firenze, ha potuto essere utilizzata per far fronte alla situazione di Padova.

Circa la qualificazione e la programmazione della spesa, cui si sono riferiti anche i colleghi Carra, Amodei e Di Nardo, si è parlato della preoccupazione di non disperdere i fondi stanziati in opere di manutenzione straordinaria o di riattamento di vecchi edifici ereditati attraverso le leggi eversive, e si è insistito sulla necessità di garantire che le spese vengano effettuate in armonia con il nuovo ordinamento penitenziario. A questo proposito mi permetto di prospettare la possibilità di modificare l'articolo 4 del disegno di legge, nel senso di prevedere che per la formulazione del decreto ivi previsto sia sentita una commissione interparlamentare.

So che questo criterio potrebbe essere discutibile sul piano costituzionale, ma forse è l'unico modo pratico per garantire al Parlamento, soprattutto nel caso di previsioni pluriennali di spesa, che la pianificazione venga effettuata in coerenza con la progettazione. Comunque, mi rimetto in proposito al parere del Governo senza ulteriormente insistere sulla mia proposta.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al sottosegretario per la replica, informo i colleghi che la Commissione IV ha espresso parere favorevole sul disegno di legge al nostro esame, raccomandando nel contempo di valutare la garanzia di ogni programmazione degli interventi in materia, e sottolineando la esigenza di dare un rilievo particolare alla possibilità — prevista dal secondo comma dell'articolo 2 — di utilizzare i fondi stanziati nell'articolo 1 per eventuali conguagli agli enti indicati nella legge 6 luglio 1956, n. 696, che intendano avvalersi delle operazioni di permuta previste dal secondo comma dell'articolo 1 della suddetta legge.

RUSSO VINCENZO, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Ringrazio innanzitutto l'onorevole Padula per la sua relazione e per la chiarezza della replica che, in verità, facilita il mio compito.

Desidero rilevare, iniziando il mio intervento, che ogni volta che il Governo — grazie alla sua capacità di registrazione delle esigenze e delle difficoltà esistenti nel settore penitenziario — perviene, attraverso un notevole sforzo, al conseguimento di determinati

risultati, si manifesta immediatamente l'esistenza di un modulo incrementale che tende a sminuire il valore dell'esito ottenuto. Sotto questo profilo, quindi, noi tutti dovremmo opportunamente assumere una posizione maggiormente responsabile in relazione alle difficoltà oggettive cui ogni giorno andiamo incontro nell'espletamento dei nostri compiti.

TODROS. Lo sforzo notevole compiuto dal Governo è riscontrabile solo nello stanziamento di cento miliardi e in nessun'altra disposizione del provvedimento!

RUSSO VINCENZO, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Nel mio intervento, che sottoporro anche alla sua intelligente ed autorevole considerazione, mi permetterò alcune valutazioni a tale proposito.

Sono dell'avviso che la soluzione di un problema, da parte di una classe dirigente, sia possibile quando quest'ultima, in relazione alle risorse disponibili, manifesti espressamente e fermamente la volontà di definire, e quindi sottoporre all'approvazione del Parlamento, un determinato *plafond* finanziario. Indubbiamente, però, esiste una certa sperequazione tra le esigenze che siamo chiamati a soddisfare e gli sforzi compiuti in questo senso, come è stato rilevato anche dal relatore: ma il Governo è del parere che, accanto alle nuove realizzazioni, esistono vecchi immobili che possono e debbono essere rammodernati perché, considerando le effettive risorse del nostro paese in questo campo, non possiamo privarci dell'apporto di questi edifici, adottando, se così posso esprimermi, gli stessi criteri di saggia amministrazione seguiti dal padre di famiglia nella conduzione dell'azienda familiare. Di conseguenza, il fatto che il provvedimento all'esame consti di pochi articoli non ha alcuna rilevanza: ciò che conta è che esso sia in grado di perseguire gli scopi che il Parlamento ed il Governo si prefiggono e che, a mio giudizio, almeno in questa prima fase, potremo parzialmente conseguire, in quanto non c'è dubbio che con uno stanziamento di cento miliardi saremo in grado di predisporre significativi interventi. Evidentemente, saremmo stati lieti di poter proporre uno stanziamento di duecentocinquanta miliardi, onde corrispondere adeguatamente alle esigenze accertate attraverso opportune indagini (la quantificazione di una spesa comporta infatti, tra l'altro, anche lo svolgimento di indagini): tuttavia, pur essendo perfettamente consapevoli del fatto che lo stanziamento di cento miliardi non risolve il grave problema

sul tappeto, esso, indubbiamente, può essere considerato una manifestazione propedeutica alla organica e definitiva soluzione del problema stesso. Sorge a questo punto la questione della qualificazione della spesa, che di norma in altri casi si ottiene attraverso l'attribuzione di particolari contenuti agli strumenti previsti per il conseguimento degli scopi che interessano. Ritengo però che a monte di questa operazione sia individuabile un certo tipo di cultura arcaica, cioè non completamente rispondente ai nuovi termini della convivenza civile, secondo i quali l'individuo conserva sempre la sua dignità di uomo; comunque, a prescindere da queste osservazioni, è evidente la necessità di pervenire alla qualificazione della spesa nel momento dello esame dell'articolo 4 del disegno di legge.

In questa fase di manifestazione della volontà politica, noi non possiamo prevedere tutte le esigenze proprie del settore: tale compito spetta a coloro che vivono quotidianamente a contatto con i soggetti di cui ci stiamo occupando. E l'azione di queste persone potrà costituire uno stimolo costante nei confronti di coloro che sono chiamati a rendere produttiva la spesa che noi abbiamo con tanta sensibilità programmato.

Quindi, a mio giudizio, noi dovremmo, compiendo un atto responsabile, fare uno sforzo per approvare questo provvedimento. Ed a questo punto nascono anche alcune osservazioni relative alle progettazioni ed agli appalti. Credo sia evidente la mancanza di capacità progettuale in relazione al settore edilizio al nostro esame: tuttavia debbo osservare che a noi non è stato ancora imposto il conseguimento di una particolare specializzazione.

TODROS. Ma si tratta di una esigenza del paese! Vi sono ventimila persone che soffrono nelle carceri più drammatiche del mondo!

RUSSO VINCENZO, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Cerchiamo di affrontare seriamente e responsabilmente il problema.

Innanzitutto da questo dibattito devono emergere concrete indicazioni nei riguardi degli organi preposti al momento attuativo. Dobbiamo poi tener conto che è proprio in fase di attuazione che devono essere utilizzate le varie conoscenze ed esperienze. A questo proposito, abbiamo purtroppo registrato nel nostro paese delle deficienze conoscitive e quindi delle riserve circa le capacità proget-

tuali. Sarebbe perciò opportuno avvalersi di tutte quelle esperienze, novità e conoscenze esistenti anche all'estero, e recepire — ove l'articolazione amministrativa dello Stato lo consenta — quei moderni orientamenti che permettano un migliore soddisfacimento delle esigenze dei detenuti.

Ma a tal fine, la formazione di un corpo di esperti non dev'essere un fatto impositivo. Sono invece le esigenze reali del paese che devono sensibilizzare alcuni professionisti a specializzarsi in un determinato settore, usufruendo naturalmente delle esperienze che in proposito sono state già collaudate all'estero; stanziando cento miliardi per la realizzazione delle opere si vuole anche attuare una forma d'intervento che incoraggi la specializzazione dei professionisti impegnati nel settore.

Per quanto concerne poi il problema relativo agli appalti-concorso, è chiaro che il Governo è sensibile ad ogni proposta che porti a risultati più positivi e faciliti il momento attuativo stesso.

A questo punto, però, devo anche dire che non ritengo opportuno perdere di vista l'esigenza di procedere urgentemente. Proprio tenendo presente quest'urgenza, e per facilitare il reperimento delle aree necessarie alla attuazione del piano dell'edilizia penitenziaria, il Ministero di grazia e giustizia ha elaborato due articoli aggiuntivi, dei quali do lettura alla Commissione, presentandoli a nome del Governo.

Il primo emendamento, presentato come articolo 5-bis è il seguente:

« Per il reperimento delle aree necessarie all'attuazione del piano dell'edilizia penitenziaria, nel caso di scelta di aree non coincidenti con le previsioni del piano regolatore, o dei programmi di fabbricazione, in deroga alle norme vigenti, e fatta salva la facoltà di avocazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, l'autorizzazione a variare i piani regolatori ed i programmi di fabbricazione, vigenti od adottati, viene disposta, dopo il giudizio favorevole della apposita commissione sulla idoneità dell'area, dal provveditorato regionale alle opere pubbliche, sentita la sezione urbanistica e la competente sovrintendenza alle antichità e belle arti.

L'autorizzazione di cui al precedente comma equivale ad approvazione della variante. Entro quindici giorni dall'autorizzazione il provveditore regionale alle opere pubbliche emette il decreto di vincolo ».

Devo far notare che analoga proposta è stata presa in considerazione, approvata dal

Parlamento - e quindi recepita nella nostra legislazione - in sede di discussione delle leggi per l'edilizia ospedaliera e scolastica.

Con il secondo emendamento, che dovrebbe costituire l'articolo 5-ter, si propone la costituzione della commissione nel modo seguente:

« La Commissione di cui al primo comma dell'articolo precedente, è composta dal prefetto della provincia o da un suo rappresentante, che la presiede, e dai seguenti membri, o loro rappresentanti:

- il presidente della regione;
- il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello;
- il presidente del tribunale;
- il procuratore della Repubblica;
- il giudice di sorveglianza;
- un magistrato del Ministero di grazia e giustizia, appartenente alla direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena;
- il presidente dell'ordine degli avvocati e procuratori;
- il capo della sezione urbanistica presso il provveditorato alle opere pubbliche;
- il presidente della amministrazione provinciale;
- il sindaco;
- l'intendente di finanza;
- il sovrintendente alle antichità e belle arti;
- il medico provinciale;
- l'ingegnere capo del genio civile;
- l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale;
- il comandante della legione dell'Arma dei carabinieri;
- il questore;
- l'ispettore distrettuale per gli istituti di prevenzione e di pena;
- un funzionario del Ministero di grazia e giustizia, appartenente alla direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

La commissione decide all'unanimità dei suoi componenti ».

Viene proposta l'unanimità, nelle decisioni da prendersi dalla commissione sulle eventuali varianti da apportare ai piani regolatori e ai programmi di fabbricazione, proprio per offrire maggiori garanzie in questo delicato momento attuativo: la stessa direzione generale dell'urbanistica, che aveva avanzato qualche riserva sul contenuto dell'articolo 5-bis, ritiene con questa condizione di poter dare tranquillamente il proprio consenso, e spero che anche la Commissione vorrà essere dello stesso parere.

Per quanto riguarda poi alcune proposte fatte dal relatore, devo ricordare che il disegno di legge fonda la sua capacità attuativa su due pilastri fondamentali: la costruzione di nuove opere e la concessione di eventuali congruagli agli enti locali ai sensi della legge n. 696 del 1956. Ora penso - anche in base a quanto mi è stato partecipato dal Ministero che deve determinare il concerto - che non sia opportuno introdurre nella legge, con criteri rigorosi, una distinzione circa gli stanziamenti da essa recati. Riteniamo sia meglio affidarli alla considerazione dei due Ministeri interessati, attraverso il concerto previsto dall'articolo 4 del disegno di legge in esame, le decisioni relative al programma dei lavori da eseguire nonché, circa la priorità dei medesimi.

Si tratta infatti di un decreto che deve essere elaborato di comune accordo tra i due ministri: comunque, questa disposizione sotto un certo punto di vista può essere considerata tranquillizzante in quanto si dovranno tener presenti le circostanze oggettive che saranno poi sottoposte alla comune considerazione.

Vorrei a questo punto porre in rilievo che noi stiamo dando vita ad una legge e quindi - a prescindere dalle riserve espresse in merito alla proposta di costituzione di una commissione interparlamentare - sono dell'avviso che in questa sede noi dobbiamo esprimere definitivamente le nostre valutazioni, le nostre precisazioni sul provvedimento che sta per essere trasformato in legge dello Stato, dando così la certezza del pieno rispetto dell'urgenza del provvedimento, attribuendo particolare valore e significato al momento generativo della volontà politica e compiendo nel contempo un atto di considerazione nei confronti di uomini più sfortunati.

PRESIDENTE. Essendomi pervenuti due emendamenti da parte del Governo, e poiché alcuni colleghi hanno lasciato intendere nei loro interventi di voler presentare altre proposte di modifica, non riterrei opportuno proseguire nella seduta odierna l'esame del provvedimento.

CARRA. Vorrei formulare una proposta. Sono perfettamente cosciente della necessità di una sollecita approvazione del provvedimento in esame: tuttavia riterrei opportuno, al fine di una formulazione più organica degli articoli, procedere alla costituzione di un Comitato ristretto. La nomina di Comitati ristretti nella nostra Commissione ha dato sempre frutti positivi e non ha mai ritardato con-

siderevolmente l'entrata in vigore dei provvedimenti che sono stati via via sottoposti al nostro esame, i quali modificati spesso nella sostanza, hanno però sempre raccolto il plauso ed il consenso del Governo. Noi non abbiamo alcuna intenzione di sconvolgere, attraverso i lavori del comitato di cui chiediamo la costituzione, l'entità della somma che sembra essere la struttura portante del disegno di legge, ma desideriamo analizzare con cura maggiore il testo governativo allo scopo di precisare, in rapporto alle effettive esigenze, la limitata possibilità di controllo che il Parlamento ha sull'azione del Governo. Per quest'ultima ragione noi, pur appartenendo alla maggioranza, come abbiamo già esposto in altra sede, siamo indotti ad invitare il Governo ad adottare delle scelte programmatiche sulle quali possa esercitarsi il nostro controllo e possa esprimersi il nostro giudizio politico, unitamente a quello delle opposizioni. Poiché in questo provvedimento l'individuazione di scelte programmatiche suscettibili di queste due azioni da parte del Parlamento, a nostro avviso non è sufficientemente chiara, i lavori del comitato (che dovranno per altro concludersi in breve tempo) avranno lo scopo di far sì che il provvedimento sia modificato nel senso di renderlo più idoneo a perseguire gli scopi per i quali è stato elaborato.

In particolare, desidero porre in evidenza che l'articolo 4 propone l'emanazione di un decreto interministeriale per l'approvazione del programma dei lavori da eseguire in applicazione del disegno di legge. In sostanza, quindi, due ministri pervengono ad un accordo sull'utilizzazione delle somme stanziata a favore del settore dell'edilizia carceraria e non invece sulla individuazione globale delle esigenze che dovrebbero determinare la scelta dei programmi: scelta che, in una prima fase, dovrebbe essere condizionata dalla disponibilità prevista dal disegno di legge ed in una fase successiva da altri stanziamenti.

TODROS. Sono favorevole alla proposta formulata dall'onorevole Carra.

RUSSO VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Che cosa intende per scelte del Governo?

CARRA. L'articolo 4 non ci attribuisce la facoltà di esprimere un giudizio politico sul programma dei lavori da eseguire: esso prevede infatti l'emanazione di un decreto interministeriale in base al quale due ministri, come ripeto, decidono in che modo utilizzare

i finanziamenti concessi con il presente disegno di legge. A nostro avviso, invece, è assolutamente indispensabile pervenire, dopo l'esame globale della situazione del settore, alla elaborazione di un programma di spesa dei cento miliardi stanziati dal disegno di legge: ma la scelta relativa all'impiego di questi fondi deve rivestire le caratteristiche di scelta programmatica sulla quale il Parlamento, attraverso gli strumenti opportuni, possa esprimere il proprio giudizio.

RUSSO VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Voglio farle presente che non si tratta di due Ministeri diversi, ma di due amministrazioni competenti a seguire determinate situazioni nel momento attuativo di una legge approvata dal Parlamento. Ella si è riferito alla spesa prevedibile, ma voglio anche far notare che, quando si fa una previsione di spesa per risolvere certi problemi, emerge poi un modulo incrementale che produce un balzo in avanti: ed è necessario fare in modo che quest'ultimo non determini un'ulteriore spesa in certi settori, a danno delle esigenze prioritarie che il paese deve soddisfare.

È un problema di coscienza, ed occorre esaminare se — una volta precisato che si tratta di due amministrazioni — è ancora utile soffermarsi sull'argomento in sede di comitato ristretto. Inoltre non vorrei che il desiderio di perfezionismo spingesse a ritardare l'approvazione di questo provvedimento, che invece chiedo venga approvato al più presto.

Mi rimetto comunque su questo punto alla decisione della Commissione, poiché il Governo vuole essere confortato da una convergenza di responsabilità in relazione al problema che tanto efficacemente è stato sottolineato nella sua drammaticità da tutti i gruppi.

TODROS. Anche noi chiediamo che si giunga al più presto alla definizione del provvedimento.

AMODEI. Concordiamo su tale richiesta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta, formulata dall'onorevole Carra, di nominare un comitato ristretto.

(È approvata).

RUSSO VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Dal momento che in questo comitato ristretto si parlerà di qualificazione della spesa, e quest'ultima si determina meglio attraverso un contributo di cul-

tura e conoscenze, mi parrebbe opportuno che alla riunione partecipassero anche i componenti della Commissione giustizia, tenuto anche conto che proprio dal Ministero di grazia e giustizia sono stati predisposti gli articoli aggiuntivi 5-bis e 5-ter.

PRESIDENTE. Purtroppo, per ragioni di ordine procedurale, ciò non è possibile, ma potremo comunque usufruire dell'esperienza del relatore onorevole Padula, che, oltre ad essere membro della Commissione giustizia, ha anche una vasta competenza sull'argomento, avendo tra l'altro visitato gli istituti carcerari del nord Europa.

Comunico che faranno parte del comitato ristretto, oltre io stesso ed il relatore onorevole Padula, i deputati Achilli, Amodei, Carra, Cianca, Fioret, Fulci, Guarra, Sargentini e Todros e che esso si riunirà martedì prossimo alle ore 17. Prego inoltre gli onorevoli colleghi di far pervenire alla Presidenza entro domani gli emendamenti che essi intendono presentare sul provvedimento in discussione.

Tali emendamenti, insieme a quelli già presentati dal Governo, saranno esaminati dal Comitato ristretto.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 28 febbraio 1967, n. 126, per il risanamento del rione « Sassi » di Matera (3120); e delle proposte di legge Tantalo: Modificazioni ed integrazioni alla legge 28 febbraio 1967, n. 126, riguardante provvedimenti per completare il risanamento dei rioni Sassi di Matera e per la loro tutela storico-artistica (753); Cataldo e Scutari: Modifiche ed integrazioni alla legge 28 febbraio 1967, n. 126, riguardante provvedimenti per completare il risanamento dei rioni Sassi di Matera e per la loro tutela storico-artistica (1241).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Modifiche alla legge 28 febbraio 1967, n. 126, per il risanamento del rione " Sassi " di Matera »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Tantalo: « Modificazioni ed integrazioni alla legge 28 febbraio 1967, n. 126, riguardante provvedimenti per completare il risanamento dei rioni Sassi di Matera e per la loro tutela storico-artistica »; e Cataldo e Scutari: « Modificazioni ed integrazioni alla legge 28 febbraio 1967, n. 126,

riguardante provvedimenti per completare il risanamento dei rioni Sassi di Matera e per la loro tutela storico-artistica ».

Come i colleghi ricorderanno, avevamo esaurita la discussione sulle linee generali ed il relatore ed il Governo si erano riservati di replicare in una successiva seduta. Do quindi la parola al relatore per la replica agli intervenuti nel dibattito.

CALVETTI, Relatore. La mia replica sarà breve, anche perché gli interventi sul disegno di legge n. 3120 sono stati di consenso.

Ad alcuni rilievi avanzati dall'onorevole Cataldo è stato risposto con opportune precisazioni da parte del Presidente ed io quindi prenderò in considerazione gli interventi degli altri colleghi.

Innanzitutto, non è inopportuno rilevare che il disegno di legge in esame amplia ed integra quello che, in un primo momento, risultava essere l'unico aspetto degno di nota, e costituiva praticamente l'oggetto delle proposte di legge rispettivamente degli onorevoli Tantalo e Cataldo. A ciò si aggiunga la serie delle proposte avanzate dalla comunità materana (già illustrate in sede di relazione e di discussione sulle linee generali) che oggi alcuni onorevoli colleghi ripropongono sotto forma di emendamenti. Tuttavia, a questo proposito il relatore ritiene che il disegno di legge non debba essere modificato nella sua essenza, pur recependo la sostanza degli emendamenti.

Le modifiche che sono state proposte riguardano anzitutto il concorso di cui all'articolo 6 della legge n. 126, al quale verrebbero ammessi non solo ingegneri ed architetti italiani, ma anche professionisti stranieri. Inoltre, la composizione della commissione giudicatrice degli elaboratori del concorso dovrebbe essere modificata in senso democratico, attraverso una maggiore partecipazione dei rappresentanti del comune di Matera; la presidenza di tale organo, poi, dovrebbe essere affidata al sindaco della città e ad esso dovrebbero inoltre essere chiamati a partecipare anche un rappresentante nominato dal consiglio provinciale e l'assessore regionale alle opere pubbliche o all'urbanistica.

Sono del parere che la Commissione debba essere doverosamente integrata con l'assessore all'urbanistica o ai lavori pubblici della regione ed, eventualmente, anche con una ampia rappresentanza del comune di Matera; ritengo però che non si debbano apportare modifiche alla presidenza della commissione, per evidenti ragioni. Sostanzialmente, a mio giu-

dizio, il testo del disegno di legge recepisce le istanze avanzate dalla comunità materana, e quindi non mi sembra valga la pena introdurre ulteriori specificazioni. Giudico inoltre superflua la deroga all'articolo 9 della legge n. 619 del 1962, in quanto il piano o i piani particolareggiati richiederanno naturalmente interventi conseguenti al progetto vincitore.

Un altro problema da analizzare attentamente è quello relativo all'affidamento della gestione urbanistica del rione « Sassi » al comune di Matera: mi rimetto al parere della Commissione, che si esprimerà dopo aver ascoltato il parere del rappresentante del Governo. Infine, non riterrei opportuno modificare la legge n. 126 estendendone la sfera di applicabilità all'altopiano murgico. Questo ampliamento, infatti, favorirebbe l'insorgere di nuove difficoltà che ritarderebbero l'entrata in vigore del provvedimento, il quale si propone obiettivi ben precisi.

RUSSO VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Condividendo le osservazioni svolte dal relatore, desidero brevemente ricordare che il Governo si è sempre preoccupato di porre in essere iniziative tendenti alla tutela ed alla conservazione di questa importante zona del territorio nazionale. Per quanto riguarda gli emendamenti, mi riservo, durante gli esami degli stessi, di esporre il punto di vista del Governo.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli articoli, propongo di assumere come testo base il disegno di legge n. 3210. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 1 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 1.

Gli oneri derivanti dalle progettazioni e dalle direzioni artistiche delle opere previste dall'articolo 1 della legge 28 febbraio 1967, n. 126, e quelli relativi all'espletamento del concorso ed alla formazione del piano particolareggiato indicati dall'articolo 6 della predetta legge n. 126, nonché alla corresponsione dei premi, questi per un ammontare complessivo massimo di lire 35 milioni, da assegnarsi al progetto vincente ed agli altri ritenuti meritevoli, gravano sull'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1 della legge 28 febbraio 1967, n. 126.

Il terzo comma del citato articolo 1 della legge 28 febbraio 1967, n. 126, è soppresso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Il concorso previsto dall'articolo 6 della legge 28 febbraio 1967, n. 126, dovrà essere espletato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Ritengo a questo punto opportuno dare lettura anche dell'articolo 3, essendo stata presentata una proposta di modifica che riguarda entrambi questi articoli:

ART. 3.

Il sesto comma dell'articolo 6 della legge 28 febbraio 1967, n. 126, è sostituito dal seguente:

« Il piano particolareggiato è reso esecutivo, in tutto o in parte, con uno o più decreti emanati dai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro ».

L'onorevole Tantalo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

L'articolo 6 della legge 28 febbraio 1967, n. 126, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni che disciplinano lo svolgimento dei concorsi di progettazione e di appalto delle opere di conto dello Stato, a bandire un concorso tra ingegneri ed architetti italiani e stranieri per la redazione di un progetto concernente la sistemazione, la utilizzazione ed il restauro urbanistico-ambientale dei rioni « Sassi » di Matera e del prospiciente altipiano murgico, quale zona di interesse storico, archeologico, artistico, paesistico ed etnografico.

Il concorso dovrà essere espletato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'oggetto, le modalità, gli obblighi ed i termini del bando di concorso, sono definiti da una Commissione nominata con decreto dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, e composta:

- 1) dal sindaco della città di Matera, che la presiede;
- 2) da 2 consiglieri del comune di Matera;

3) dall'Assessore regionale alle opere pubbliche;

4) dal Soprintendente ai monumenti e dal Soprintendente alle antichità della Basilicata;

5) dall'Ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Matera;

6) da un rappresentante del prefetto della provincia di Matera;

7) da un esperto in materia urbanistica designato dall'Istituto nazionale di urbanistica;

8) da due esperti designati rispettivamente dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per i lavori pubblici;

9) da un ingegnere e un architetto designati dai rispettivi ordini professionali nazionali.

La Commissione, a proprio insindacabile giudizio e nell'ambito delle somme disponibili, stabilisce il numero e l'ammontare dei premi da assegnare al vincitore ed agli altri concorrenti ritenuti meritevoli di segnalazione. Al giudizio della stessa Commissione è affidata la scelta del progetto vincente.

Al vincitore o ai vincitori del concorso è affidato l'incarico di formare il piano o i piani particolareggiati; ciascun piano particolareggiato dovrà essere redatto entro sei mesi dalla data di commissione dell'incarico.

Ciascun piano particolareggiato è reso esecutivo con decreto emanato dai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro.

Gli onorevoli Compagna e Gunnella hanno presentato i due seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

« Il Ministero per i lavori pubblici è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni che disciplinano lo svolgimento dei concorsi di progettazione e di appalto delle opere di conto dello Stato, a bandire un concorso tra ingegneri ed architetti italiani e stranieri concernente la sistemazione, la utilizzazione e il restauro urbanistico-ambientale dei rioni « Sassi » di Matera e del prospiciente alpiano murgico, quale zona di interesse storico, archeologico, artistico, paesistico ed etnografico. Il concorso dovrà essere espletato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'oggetto, le modalità, gli obblighi ed i termini del bando di concorso sono definiti da una Commissione nominata con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con

il Ministro per la pubblica istruzione e composta:

1) dal Sindaco della città di Matera, che la presiede;

2) da tre rappresentanti nominati dal Consiglio comunale di Matera, di cui due nominati dalla maggioranza ed uno dalla minoranza;

3) da un rappresentante nominato dal Consiglio provinciale di Matera;

4) da un rappresentante nominato dal Consiglio regionale della Basilicata;

5) dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o da un suo delegato;

6) dal Soprintendente ai monumenti per la Basilicata;

7) da un esperto in materia di urbanistica designato dall'Istituto nazionale di urbanistica;

8) da due esperti, dei quali uno designato dal Ministro per la pubblica istruzione ed uno dal Ministro per i lavori pubblici;

9) da un ingegnere e da un architetto designati dai rispettivi ordini professionali nazionali.

La Commissione, a proprio insindacabile giudizio e nell'ambito delle somme autorizzate, stabilisce il numero e l'ammontare dei premi da assegnare al vincitore del concorso ed agli altri concorrenti ritenuti meritevoli di segnalazione. La designazione del vincitore o dei vincitori del concorso è affidata al giudizio insindacabile della stessa Commissione.

Al vincitore o ai vincitori del concorso è affidato l'incarico di formare il piano o i piani particolareggiati; ciascun piano particolareggiato dovrà essere redatto entro sei mesi dalla data di commissione dell'incarico.

Ciascun piano particolareggiato è reso esecutivo con decreto emanato dai Ministri per i lavori pubblici e per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro ».

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« Le opere per i lavori previsti dal piano particolareggiato e diretti alla riutilizzazione degli immobili dello Stato sono attuati in deroga a quanto stabilito dall'articolo 9 della legge 17 maggio 1952, n. 619 ».

TANTALO. Il testo del mio emendamento non presenta difficoltà interpretative e quindi non credo vi sia bisogno di illustrazione.

CALVETTI, *Relatore*. Mi pare che potremmo prendere in considerazione gli articoli 2 e 3 del testo governativo così come sono, e prego quindi l'onorevole Tantalò di ripro-

porre successivamente quanto di sostanzialmente innovativo è contenuto nell'emendamento sostitutivo degli articoli 2 e 3.

TANTALO. Pur apprezzando le giuste preoccupazioni del relatore in ordine alla necessità di salvaguardare il testo del disegno di legge, vorrei far presente che il mio emendamento sostitutivo degli articoli 2 e 3 non prende semplicemente in considerazione la materia contenuta in questi articoli medesimi, ma si sforza di renderla in modo organico e globale, collegandola all'articolo 6 della legge 28 febbraio 1967, n. 126, che sostituisce.

SCUTARI. Vorrei proporre alla Commissione di approvare così come sono gli articoli 2 e 3, e in un secondo momento ricercare una formulazione comune degli emendamenti aggiuntivi rispetto a quanto disposto negli articoli stessi: tale nuova formulazione potrebbe costituire oggetto di un articolo aggiuntivo.

RUSSO VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Lasciando da parte ogni valutazione sugli emendamenti presentati, e volendo rispettare la volontà della Commissione e nello stesso tempo facilitare l'iter dei provvedimenti in esame, devo dire che non ho nulla in contrario alle proposte di modifica che sono state presentate. Il mio parere favorevole è però condizionato da una modifica che chiedo sia apportata agli emendamenti, e che consiste nell'includere anche il provveditore regionale alle opere pubbliche tra i componenti della commissione indicata nell'emendamento sostitutivo presentato. È infatti impensabile che, proprio mentre ci troviamo di fronte alla realtà delle regioni, trascuriamo poi questo funzionario, che è l'elemento periferico più importante e che assicura il più valido coordinamento nel settore. Mentre nella precedente legge il provveditore alle opere pubbliche non solo faceva parte della commissione, ma addirittura la presiedeva, ora esso verrebbe ad essere eliminato, in base agli emendamenti che mi sono stati sottoposti.

Si tratta di una lacuna che è assolutamente necessario colmare, e ciò anche al fine di migliorare la legge e quindi rendere più funzionale l'espressione di volontà del Parlamento.

SCUTARI. Vorrei aggiungere a quanto detto precedentemente che non avremmo difficoltà ad accogliere l'emendamento presentato dall'onorevole Tantalò, sostitutivo degli articoli 2 e 3, qualora vi fossero apportate alcune modifiche. Riteniamo, ad esempio, opportuno escludere il rappresentante del prefetto e sostituirlo con due rappresentanti dell'amministrazione provinciale; includere, in luogo dell'assessore regionale alle opere pubbliche, due rappresentanti del consiglio regionale, uno di maggioranza ed uno di minoranza; precisare che i due consiglieri comunali devono essere uno di maggioranza ed uno di minoranza, oppure portare il loro numero a tre, di cui sempre uno di minoranza.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché ci troviamo di fronte a delle concrete proposte di subemendamenti, ed è stata espressa l'esigenza di un coordinamento tra i vari emendamenti, ritengo opportuno sospendere la discussione, onde consentire una migliore formulazione delle proposte di modifica che sono state avanzate.

Pertanto, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato a domani mattina alle ore 9.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO